



Comune di GUIDIZZOLO

Provincia di Mantova
Affari Generali

Piazzale Guglielmo Marconi, 1 - cap 46040 - tel. 0376-819201 – fax 0376-819114
www.comune.guidizzolo.mn.it e-mail: sportello.unico@comune.guidizzolo.mn.it
C.F. 81000790204 – P.IVA 00416830206

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D.) – PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020**

**CPV 85310000-5 “Servizi di assistenza sociale”
CUP J41J17000000004
CIG 7265882B7F**

**(approvato con determinazione n. 441 del 13/11/2017)
(modificato con determinazione n. 457 del 21/11/2017)**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto lo svolgimento, da parte dell'Aggiudicatario, delle prestazioni afferenti il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) rivolto ad anziani, disabili (handicappati, invalidi civili), soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, per l'intera durata dell'anno solare.
2. Il servizio comprende l'erogazione di una serie di prestazioni ed interventi di natura socio-assistenziale di sostegno e promozione della domiciliarità, nell'ottica della realizzazione di un servizio integrato, con esclusione di qualsiasi prestazione infermieristica.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammesse a partecipare anche Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)

Nell'istanza di ammissione dovranno essere dichiarate, a pena di esclusione, tutte le seguenti condizioni:

- a) di accettare tutte le condizioni previste nel presente Capitolato d'appalto;
 - b) di ritenere l'offerta presentata remunerativa;
 - c) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui agli artt. 45 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - d) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura indicando numero di matricola o di iscrizione, forma giuridica della impresa concorrente, gli eventuali organi di amministrazione, chi legalmente rappresenta l'impresa ed altri dati richiesti nell'istanza di partecipazione;
 - e) di essere iscritta, se cooperativa, nell'Albo regionale delle Cooperative sociali Sezione A;
 - f) di non essere nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32-bis, ter e quater del Codice penale, aggiunti dall'art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) di avere/non avere effettuato servizi analoghi nell'ultimo triennio (indicare quali) nei confronti di amministrazioni, enti pubblici e privati, senza incorrere in contestazioni, o che vi siano state risoluzioni di contratti e nel caso in cui vi siano state specificare i motivi;
 - h) inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "disposizioni antimafia");
 - i) di non aver commesso errori gravi nella propria attività;
 - j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
 - k) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - l) di essere a conoscenza e perfettamente edotto sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed, in particolare, di avere assolto gli obblighi posti in capo al datore di lavoro in merito alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dagli infortuni.
4. All'istanza di ammissione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi di legge.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto viene redatto ed il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO.

1. La durata del servizio oggetto del presente appalto è stabilita in anni TRE, con decorrenza dalla data del 1° Gennaio 2018 e scadenza al 31 Dicembre 2020, fatti salvi i casi di recesso e di risoluzione anticipata previsti o comunque richiamati dal presente Capitolato.
2. Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.
3. Alla scadenza, il contratto potrà essere suscettibile di proroga tecnica per un ulteriore periodo, avente durata massima di mesi sei o la diversa durata massima prevista dalla normativa in vigore al momento della scadenza dell'affidamento e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate ad individuare il nuovo affidatario del servizio.
4. L'Aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente Capitolato anche in pendenza della sottoscrizione di contratto.

Art. 5 - AMMONTARE E CONSISTENZA DELL'APPALTO, QUINTO D'OBBLIGO E REVISIONE DEL PREZZO.

1. L'importo massimo presunto dell'appalto, per il triennio di riferimento, è pari ad **€ 174.420,00** I.V.A. nella misura di legge esclusa, se dovuta, rapportato, in via teorica, a n. 3.230 ore prestazionali annue al costo orario di € 18,00, da rideterminare in funzione del ribasso offerto e secondo le specifiche indicate nell'offerta.
2. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Impresa aggiudicataria per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi appaltati ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato, ivi compreso l'acquisto del materiale occorrente, nonché inclusivo di qualsiasi altro onere, espresso e non espresso nel presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
3. Detto corrispettivo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto e dallo stesso discendenti.
4. L'importo come sopra stimato non vincola, in nessun modo, l'Amministrazione Comunale, la quale sarà tenuta a corrispondere all'Impresa aggiudicataria unicamente l'importo risultante dal prezzo unitario orario offerto in sede di gara per le ore di servizio effettivamente svolto.
5. I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Trattandosi di contratto ad esecuzione continuativa, il prezzo contrattuale sarà, su istanza motivata dell'Appaltatore, sottoposto a revisione annuale, con le modalità stabilite all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile della acquisizione dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale. In particolare, l'aggiornamento potrà essere commisurato alla variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).
6. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o comunque modificare la consistenza del servizio sopra descritto.
7. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevisi o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.
8. In caso di variazione delle prestazioni richieste, all'Impresa aggiudicataria verranno riconosciuti i corrispettivi spettanti sulla base del tipo di intervento effettuato; gli eventuali aumenti del fabbisogno orario e la conseguente estensione del servizio per un numero di ore da concordare saranno riconosciuti nella misura del costo orario offerto in sede di gara, previo impegno della maggiore spesa.

Art. 6 – CARATTERI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell'elenco dei servizi di cui art.142 D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e, precisamente, nella Categoria 25 - "Servizi sanitari e sociali" (C.P.V.- Vocabolario comune per gli appalti: 85310000-5 "Servizi di assistenza sociale")
2. Le altre norme del citato "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." trovano applicazione solo in quanto espressamente richiamate nel presente Capitolato, il quale ne recepisce il contenuto dispositivo senza modificare la natura della gara.
3. Il servizio medesimo è da considerarsi, a tutti gli effetti, "Servizio pubblico" e, quindi, per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o ritardato.
4. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Affidatario assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc., in applicazione della normativa sui servizi pubblici definiti come essenziali.
5. Tale servizio ha la funzione precipua di favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento della persona nel proprio contesto sociale e familiare ed è annoverato, dalle disposizioni sopra richiamate, fra gli interventi deputati a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, con le seguenti finalità:
 - a) promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

b) prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 7 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDATARIO.

L'appalto del servizio in oggetto, essendo lo stesso ricompreso nell'art. 142 del D.Lgs. 50/2016, è esperito, regolato ed affidato, nel rispetto del principio di evidenza pubblica, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute sarà affidata ad una commissione giudicatrice, appositamente nominata in conformità con il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. La Commissione darà un giudizio discrezionale, non sindacabile sulla qualità e praticabilità del progetto. .

La somma dei punteggi da assegnare è pari a 100 secondo i seguenti elementi di valutazione:

Area prezzo: fino a massimo punti **20** su 100;

Area qualità: fino a massimo punti **80** su 100.

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento dell'amministrazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e proporzionalità.

L'Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché soddisfatti le esigenze dell'Amministrazione medesima in rapporto all'equità e congruità dell'offerta stessa.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

In caso di offerte anormalmente basse, verrà applicata la disciplina di cui all'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con la procedura prevista dagli artt. 87 ed 88 dello stesso Decreto.

Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

Art. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto verrà aggiudicato, a seguito della sopradescritta procedura ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'Impresa che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi previsti dal medesimo, risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto disposto dall'art. 95 del citato decreto, ossia a favore dell'offerta che avrà ottenuto il maggiore punteggio derivante dalla somma degli elementi riguardanti prezzo e la qualità, determinata in base ai seguenti elementi:

A) **Area prezzo:** fino a massimo punti **20** su 100;

B) **Area qualità:** fino a massimo punti **80** su 100.

2. Effettuerà la valutazione apposita Commissione di gara, all'uopo nominata.

3. In riferimento al **Punto A) - Criterio economico**, il massimo dei punti sarà attribuito alla Impresa che avrà formulato il ribasso economico più basso, garantendo comunque agli altri partecipanti un punteggio proporzionale. In dettaglio, l'attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente procedura:

a) al ribasso più basso, verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti;

b) per le altre offerte, il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da assegnare alla ditta : } \frac{\text{Ribasso offerto dal concorrente}}{\text{Ribasso massimo offerto}} \times 20$$

Il "ribasso offerto" si riferisce al corrispettivo orario omnicomprensivo, esclusa I.V.A.se dovuta, da moltiplicare per il numero di presunte ore annue 3.230 previste per il servizio di assistenza domiciliare.

4. In riferimento al **Punto B) - Criteri qualitativi**, i criteri qualitativi proposti nello specifico progetto relativo all'organizzazione e gestione del servizio, dovranno rispettare gli standard minimi previsti dal presente Capitolato e le proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in Capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune.

La Commissione di gara valuterà il progetto, nelle sue diverse componenti, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento.

Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. Sarà, altresì, fondamentale, per la valutazione delle stesse, che l'Impresa manifesti, in maniera chiara e inequivocabile, la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti.

		PUNTEGGIO 80
1	Organizzazione e procedure operative per la gestione del servizio, con riferimento ai seguenti ambiti e relativa ripartizione del punteggio:	61
1.a	L'Amministrazione intende valutare la capacità, anche da un punto di vista del servizio sociale professionale, del concorrente di gestire efficacemente, soprattutto tramite la propria struttura di coordinamento, anche nel rapporto con i servizi sociali inivanti, la fse di inserimento nel servizio di assistenza domiciliare di un nuovo utente e la valutazione periodica in itinere dell'intervento attivato in suo favore e la conseguente definizione e programmazione operativa dello specifico intervento da avviare o modificare in favore dell'utente stesso	14
1.b	L'amministrazione intende valutare la capacità del concorrente di attuare in modo efficace, da un punto di vista di tecniche operative e relazionali e di strumenti utilizzati, gli interventi di assistenza diretta alla persona	10
1.c	L'amministrazione intende valutare la capacità del concorrente di attuare in modo efficace, da un punto di vista di tecniche operative e relazionali e di strumenti utilizzati, gli interventi di cura dell'ambiente domestico	8
1.d	L'amministrazione intende valutare la capacità del concorrente di attuare in modo efficace, da un punto di vista di tecniche operative e relazionali e di strumenti utilizzati, gli interventi basati su servizi esterni all'abitazione dell'utente	7
1.e	L'amministrazione intende valutare la capacità l'organizzazione e le modalità operative della struttura di coordinamento del servizio di assistenza domiciliare e la sua capacità di governare efficacemente la gestione, la programmazione, il	10
	Modalità di analisi tecnico-operativa e valutazione e verifica degli interventi di assistenza domiciliare e conseguente programmazione operativa e definizione degli interventi stessi	
	Procedure e modalità di attuazione degli interventi di assistenza diretta alla persona nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare	
	Procedure e modalità di attuazione degli interventi di cura dell'ambiente domestico della persona assistita nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare	
	Procedure e modalità di attuazione degli interventi di assistenza domiciliare basati su servizi esterni all'abitazione (su supporto per commissioni esterne, accompagnamenti assistiti...) nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare.	
	Struttura di coordinamento e modalità e strumenti di relazione con i servizi sociali comunali in merito alla programmazione, gestione, monitoraggio del servizio stesso	

	monitoraggio e la verifica complessiva del servizio nonché di rapportarsi in merito con i competenti servizi e uffici comunali		
1.f	L'Amministrazione intende valutare la capacità del concorrente di gestione efficace ed efficiente degli operatori del servizio di assistenza domiciliare in riferimento alla programmazione e organizzazione del loro lavoro, alla gestione dei casi assegnati e dei rapporti con la rete assistenziale pubblica e privata, alla selezione e inserimento in servizio di nuovi operatori, alla prevenzione del turn over e alla supervisione, anche professionale (tramite la parte professionale della struttura di coordinamento degli operatori stessi)	Metodologia di gestione e supervisione degli operatori	12
2	L'Amministrazione intende valutare il programma di formazione proposto in favore degli operatori e dei coordinatori del servizio di assistenza domiciliare, in riferimento all'attinenza del corso rispetto alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio, alla qualità e durata dei corsi e alla quantità di operatori e coordinatori coinvolti	Programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata all'esterno, che l'impresa intende realizzare in corso di esecuzione dell'appalto in favore dei coordinatori e degli operatori addetti al servizio di assistenza domiciliare	11
3	L'amministrazione intende valorizzare la disponibilità di beni e di servizi ulteriori rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, offerti dal concorrente senza oneri aggiuntivi per gli utenti o il Comune, finalizzati a migliorare la qualità del servizio offerto e le opportunità per gli utenti e il comune stesso	Offerta di eventuali servizi o beni aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, in favore degli utenti dei servizi oggetto d'appalto e/o del Comune, senza oneri aggiuntivi per gli stessi	8

L'attribuzione del punteggio ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascuno dei suddetti parametri. Il coefficiente di valutazione sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima e ad uno in corrispondenza della prestazione massima, come specificato nel seguente schema:

Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,60
Sufficiente	0,40
Mediocre	0,20
Non valutabile	0,00

Il punteggio verrà assegnato moltiplicando il coefficiente di valutazione attribuito all'offerta progettuale per il parametro di riferimento. Ad esempio, se al parametro "1.f" è riservato un punteggio massimo pari a 12 e la Commissione di gara intende applicare il coefficiente 0,60 (buono), verrà

assegnato un punteggio di 7,2 ($12 \times 0,60 = 7,2$). Il punteggio complessivo dei "Criteri qualitativi" si otterrà sommando i punti assegnati per ciascuno dei parametri sopra elencati.

5. La Commissione di gara non procederà alla valutazione delle offerte che, nell'Area qualità, avranno conseguito un punteggio inferiore a 50 punti su 80 disponibili.

6. L'aggiudicazione del servizio sarà pronunciata in favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto in base alla sommatoria dei punti ottenuti dall'offerta tecnica con quelli ottenuti dall'offerta economica.

7. Le proposte migliorative dovranno essere attuate entro sessanta giorni dall'affidamento del servizio. Per ogni giorno di ritardo nell'attuazione anche di una sola proposta migliorativa, sarà applicata la penale prevista dall'art. 24 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Poiché l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla Cooperativa aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

9. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo unitario orario sopra indicato (art. 5, comma 1, del presente Capitolato speciale di appalto).

Art. 9 - FINALITÀ DEL SERVIZIO.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende un insieme di prestazioni integrate offerte ai cittadini in stato di bisogno, prevalentemente, ma non esclusivamente, presso il loro domicilio e risponde alle seguenti finalità:

- consentire al cittadino anziano e/o disabile di mantenere l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, soprattutto nei casi in cui venga a trovarsi nella impossibilità di provvedere autonomamente a se stesso, evitando ricorsi impropri a strutture residenziali o protette;
- promuovere la responsabilità della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essa;
- diventare, tramite i propri operatori, un punto di riferimento e sintesi per l'intera rete familiare, affrontando, in modo professionale, il bisogno di assistenza espresso dalla famiglia nel proprio complesso;
- mantenere il collegamento, e se possibile l'inserimento, della persona-utente nella comunità locale;
- contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone e ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
- svolgere attività di prevenzione, per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici-psichici e sociali.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è, pertanto, inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato con altri Servizi Socio Assistenziali e con i Servizi Sanitari presenti sul territorio, nonché eventualmente con Associazioni di volontariato e singoli volontari. Il S.A.D. definisce, inoltre, le modalità di raccordo con il contesto parentale.

Art. 10 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere impostato, in accordo con il Servizio sociale comunale, secondo il metodo della programmazione e verifica.

2. Gli interventi di assistenza domiciliare sono costituiti dal complesso di prestazioni integrate che, a seconda dei casi, potranno essere richieste, singolarmente o in abbinamento, in relazione alle esigenze del singolo utente/nucleo familiare.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, con propria organizzazione, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

4. Per l'espletamento delle prestazioni del servizio in oggetto, l'Affidatario si impegna ad effettuare gli interventi assistenziali, programmati per ciascun utente, secondo le istruzioni impartite dal Servizio sociale comunale e secondo le indicazioni qualitative e quantitative concordate e contenute nel Piano d'Assistenza Individualizzato, nelle relative fasce orarie.

5. Per ciascun utente verrà elaborato un Piano d'Assistenza Individualizzato, alla redazione del quale concorrerà l'Ufficio comunale Servizi sociali e nel quale saranno indicati gli obiettivi da raggiungere, i relativi indicatori, i tempi delle prestazioni e l'articolazione degli orari e delle attività da erogare fra quelle sotto indicate a livello puramente esemplificativo e non esaustivo:

A) ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE:

- alzata dal letto;
- igiene personale e aiuto per il bagno;
- vestizione (attività di aiuto ad indossare indumenti);
- aiuto nella somministrazione pasti e nell'eventuale preparazione degli stessi;

B) AUTOSUFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA:

- attività di aiuto nella deambulazione;
- aiuto nella mobilitazione delle persone allettate;
- sollevamento dal letto;
- accorgimenti per una giusta postura degli arti in condizione di riposo;
- aiuto nell'uso di ausili utili all'autonomia personale;
- accompagnamento dell'utente, a piedi, con mezzo proprio, con mezzi pubblici, taxi, con automezzo messo a disposizione dal volontariato, ecc. per disbrigo pratiche, spesa o visite mediche;

C) PRESTAZIONI DI TIPO SANITARIO DI SEMPLICE ESECUZIONE:

- collaborazione con il personale infermieristico o con i familiari nella gestione della persona ammalata acuta o cronica o del disabile, durante l'igiene personale, nel posizionamento e nel mantenimento delle posture terapeutiche;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, inserite nel programma globale di assistenza in collaborazione con gli operatori sanitari;
- aiuto nella mobilitazione attiva e passiva della persona malata;
- misurazione della temperatura corporea, aiuto nella raccolta del materiale biologico per esami;

D) *PRESTAZIONI ORDINARIE RELATIVE AL GOVERNO DELL'ALLOGGIO:*

- operazioni inerenti la pulizia dell'alloggio: tutte le stanze e i servizi e tutti i vani accessori facenti parte dell'unità abitativa e dell'ambiente di vita quotidiana dell'utente;
- pulizie, manutenzione e disinfezione delle suppellettili, in particolare delle comode e delle carrozzine;
- rifacimento dei letti;
- lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria e del vestiario personale dell'utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso, con uso di lavatrice e attrezzature dell'utente;
- lavaggio stoviglie;
- raccolta, allontanamento dei materiali dei rifiuti urbani nei sacchetti previsti e allontanamento dei rifiuti organici infetti, previa disinfezione, nei sacchetti previsti;

E) PRESTAZIONI COMPLEMENTARI :

- acquisto generi alimentari, medicinali (sotto prescrizione medica), vestiario, ecc.;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ecc.);
- supporto nel disbrigo e aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche varie, quali quelle amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse generale;

F) ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E L'INTEGRAZIONE NELLA COMUNITÀ LOCALE:

- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare e extra familiare;
- stimolo alla comunicatività e alla socializzazione, anche mediante il coinvolgimento di parenti, amici, vicini, ecc.;
- interventi volti a ridurre la situazione di solitudine ed emarginazione, quali la compagnia, l'aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti sul territorio;
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, ecc.);

- supporto nello stabilire rapporti con le strutture ricreative e socio-culturali del territorio (volontariato, ecc.);

G) ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO:

- effettuazione di apposite riunioni, generalmente con cadenza settimanale, con l'Assistente sociale comunale ed il Referente del servizio individuato dalla Cooperativa, e/o con tutto il personale impiegato per un confronto su eventuali problemi;
- coinvolgimento dei Servizi sociali comunali nel caso di rilevazione, durante l'attività, di problemi sopravvenuti, non evidenziati precedentemente;
- rilevazione dei bisogni degli utenti e degli interventi effettuati sulla base di apposite schede o mediante altre modalità di rilevazione, i cui contenuti, proposti dalla Cooperativa aggiudicataria, andranno concordati con l'Amministrazione comunale;
- stesura, due volte l'anno o su richiesta motivata da parte del Comune, di una breve relazione sui servizi svolti, evidenziando le potenzialità e le criticità dei medesimi.

Art. 12 – PERSONALE.

1. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l'Affidatario svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alle competenze della Pubblica Amministrazione. Pertanto, ai fini della programmazione, del monitoraggio e della verifica della qualità, della regolarità e dell'organizzazione complessiva del servizio, saranno previsti periodici incontri di coordinamento, concordati secondo necessità:

- a livello tecnico tra l'Assistente sociale e gli Assistenti domiciliari della Ditta ed eventualmente con le strutture dell'assistenza domiciliare integrata;
- a livello politico-amministrativo, tra Amministratori e/o Responsabili amministrativi del Comune ed il Responsabile della Impresa appaltatrice.

Tali incontri costituiscono un elemento essenziale per la razionale e funzionale organizzazione del servizio.

2. La Ditta aggiudicataria garantirà l'erogazione del servizio in modo del tutto autonomo, tramite proprio personale in possesso del titolo di qualificazione professionale di Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.) della Regione Lombardia o di analogo titolo professionale rilasciato da scuole professionali di altre Regioni, in possesso di patente di guida.

3. La Ditta dovrà garantire la presenza costante, per tutta la durata del contratto, di un apposito Referente del servizio che si interfacci con l'Amministrazione comunale.

4. Tale Referente deve essere persona di comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore dei servizi di assistenza domiciliare, alla quale affidare compiti di informazione, supporto e vigilanza agli addetti e di pronta risposta a segnalazioni di disfunzioni da parte del Comune.

5. Il personale della Ditta, preferibilmente reperito nel territorio del Distretto di Zona di sicura moralità, sana e robusta costituzione fisica, deve essere regolarmente assunto o socio lavoratore e deve inoltre aver già preferibilmente acquisito esperienza (almeno biennale) e conoscenza delle necessità socio-assistenziali.

6. Al momento dell'affidamento del servizio, oltre all'indicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, dovranno essere esibiti, su richiesta dell'Amministrazione comunale, i titoli e/o lo stato di servizio/curriculum vitae, comprovante la richiesta esperienza. Tali titoli dovranno essere presentati anche in seguito, in caso di turn over di personale.

7. La Ditta aggiudicataria s'impegna a fornire, al personale impiegato nella prestazione del servizio, idonea dotazione, sia vestiaria che strumentale, nonché i relativi dispositivi di protezione individuale. L'abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

8. Il personale impiegato deve essere a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti ad esso affidati.

9. Il personale della Ditta inoltre, deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, al di fuori dell'orario di lavoro.

10. I dipendenti dell'Affidatario devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli assistiti, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica, mantenendo il massimo riserbo su tutto ciò di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni. In particolare, l'Affidatario verifica che il personale:

- a) vesta con decoro e sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento personale, esposto in modo ben visibile;
- b) abbia sempre con sé un documento di identità personale;

- c) sia, in ogni momento, raggiungibile telefonicamente, per eventuali emergenze, da parte del personale dei Servizi sociali del Comune;
 - d) segnali tempestivamente al Servizio sociale comunale le anomalie che dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio;
 - e) non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
 - f) rifiuti qualsiasi compenso o regalo;
 - g) sia in possesso, dovendo operare a contatto anche con utenti non autosufficienti e disabili, dei requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio;
 - h) registri, in apposito foglio di servizio, natura e durata della prestazione effettuata a favore dell'utente.
- L'affidatario è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze alle disposizioni del presente comma.

Art. 13 – STANDARD ORGANIZZATIVI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Gli interventi di assistenza vengono programmati dall'Amministrazione comunale, d'intesa ed in collaborazione con la Ditta aggiudicataria nella persona del Referente del servizio.
2. Le situazioni da prendere in carico vengono individuate dall'Assistente sociale responsabile del servizio di assistenza comunale e segnalate al Referente della Ditta aggiudicataria, al fine di stilare, congiuntamente, una proposta di Piano di Assistenza Individualizzato. Tale Piano, redatto su apposita scheda-progetto, comprende, in funzione degli obiettivi assistenziali individuati, l'indicazione del calendario degli interventi, della durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti dell'intervento stesso. Il Piano di Assistenza potrà essere modificato in qualsiasi momento; di ciascuna modifica dovrà essere tenuta puntuale annotazione.
3. I servizi dovranno essere garantiti:
 - secondo il Piano di Assistenza Individualizzato, preventivamente concordato e sottoposto a successive verifiche periodiche da parte dell'Ufficio comunale Servizi sociali, in collaborazione con il Referente del servizio;
 - nel rispetto degli orari comunicati; in caso di impedimento, l'informazione deve essere fornita almeno dodici ore prima, salvo casi eccezionali, e rivolta direttamente sia all'utente sia all'Assistente sociale comunale;
 - da personale idoneo a svolgere le mansioni richieste;
 - prevedendo la continuità d'intervento da parte degli stessi operatori domiciliari titolari e, in caso di astensione dal lavoro, per qualsiasi motivo, del personale titolare, assicurando comunque la continuità del servizio e la regolarità delle prestazioni, nel rispetto del Piano d'Assistenza Individualizzato concordato;
 - in ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli operatori domiciliari, al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra l'operatore e utente.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre:
 - assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
 - garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
 - verificare gli aspetti tecnico-operativi degli assistenti domiciliari;
 - organizzare, in collaborazione con l'Ufficio comunale Servizi sociali, uno schedario informatico che verrà tenuto aggiornato da quest'ultimo e che memorizzi tutti i dati più significativi del servizio, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
 - effettuare periodici controlli sull'andamento del servizio.
5. Gli operatori della Ditta devono collaborare con il Servizio sociale del Comune e con ogni altro ufficio o struttura con la quale vengono a contatto per ragioni di servizio.
6. La Ditta, nella persona del Referente del servizio, deve in ogni caso segnalare al Servizio sociale comunale ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato.

Art. 14 - SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO – TUTELA DELLA PRIVACY.

1. Tutto il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato speciale, sia esso socio, dipendente, consulente e collaboratore, è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in stretta osservanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed alle norme di deontologia professionale, ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio.
2. Si ribadisce, pertanto, che l'Impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare, in alcun caso, le notizie e le informazioni delle quali gli operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
3. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 15 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO L'UTENTE.

1. La sospensione o la cessazione del servizio è disposta dall'Amministrazione comunale, previa valutazione, da parte dell'Assistente sociale comunale in collaborazione col Referente del servizio, della situazione complessiva del caso concreto.
2. Le attività di assistenza domiciliare saranno sospese nel caso di:
 - assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
 - ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.
3. Le attività di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di:
 - richiesta dell'utente;
 - decesso dello stesso;
 - ricovero definitivo presso strutture residenziali;
 - qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
 - qualora non venga corrisposta la quota di compartecipazione alla spesa, ove prevista.

Art. 16 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL CONTROLLO DEL SERVIZIO.

1. Periodicamente, l'utenza sarà chiamata ad esprimere il proprio gradimento sul servizio ricevuto attraverso verifiche (grado di soddisfazione servizio) predisposte dall'Amministrazione comunale.
2. Il diritto dell'utente a presentare reclami, osservazioni o a fare proposte di miglioramento potrà essere esercitato rivolgendosi anche direttamente all'Assistente sociale comunale, referente del servizio.

Art. 17 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA: ONERI E RESPONSABILITÀ.

1. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato speciale, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dai Servizi sociali comunali. La Ditta aggiudicataria ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.
Resta in facoltà della Ditta aggiudicataria presentare, anche a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), le osservazioni che ritenga opportune entro tre giorni dal ricevimento dei suddetti ordini di servizio o direttive.
2. Oltre alle norme precisate nel presente Capitolato speciale, la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di osservare e far osservare, costantemente, ai propri dipendenti, durante l'espletamento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti, di fonte statale, regionale, provinciale e comunale, applicabili al servizio di cui trattasi, sia in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto che emanati durante la vigenza del rapporto contrattuale.
3. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire:
 - a) la selezione e la formazione del personale, aggiornando professionalmente il proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
 - b) la priorità, come previsto dal C.C.N.L., dell'assunzione delle unità lavorative segnalate dal Comune, già in servizio presso la precedente Ditta aggiudicataria;
 - c) la designazione di un unico Referente, con esperienza almeno biennale, che cooperi per l'attivazione del servizio secondo le indicazioni degli uffici preposti;
 - d) la reperibilità del Referente di cui al punto precedente durante l'orario dell'intero servizio;
 - e) la dotazione al personale di tessera di riconoscimento;
 - f) la continuità degli operatori presso i medesimi utenti;

g) la presenza di un operatore "supplente" (c.d. jolly) che conosca e sia conosciuto dagli utenti, onde poter garantire la sostituzione dell'operatore "titolare" nel caso di improvvisa indisponibilità o assenza di quest'ultimo;

h) l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo nonché di quelli che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento del servizio;

i) nei casi di sostituzioni di personale, previste anticipatamente, la compresenza, in almeno una occasione, dei due operatori, quello già conosciuto dall'utente e quello che subentrerà.

4. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre:

a) a non utilizzare personale volontario per prestazioni sostitutive di quelle degli operatori;

b) ad osservare, nei confronti del personale dipendente, tutte le norme, le leggi ed i regolamenti, le disposizioni dei contratti normativi salariali e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro, secondo il quadro giuridico vigente. Il trattamento economico e normativo non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal vigente C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. La Ditta solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà essere configurato;

c) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, nonché il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio di assistenza domiciliare. Il Comune è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse occorrere al personale della Ditta, per qualsiasi causa connessa all'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è compreso nel corrispettivo del contratto;

d) all'obbligo di sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti vantati dall'impresa ed, in ogni caso, da questa rimborsate;

e) a provvedere alla copertura assicurativa dei propri operatori;

f) a stipulare idonea assicurazione di responsabilità civile verso gli addetti (polizza R.C.O.) nonché apposita polizza assicurativa R.C.T. presso primaria Compagnia di Assicurazione come di seguito detto, con l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. Le sopraddette polizze assicurative dovranno tener conto, specificatamente, della responsabilità civile, per ogni rischio, nessuno escluso, e per ogni danno, anche se qui non menzionato, derivante dall'attività di gestione del servizio, che possa derivare agli operatori o che questi possano causare agli utenti e alle loro cose nonché al Comune e/o a terzi e alle loro cose durante le attività previste nel presente contratto, esonerando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. Copia di ciascuna di dette polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'assunzione del servizio. L'importo del massimale, per ciascuna polizza, non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 (Euro due milioni/00);

g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del progetto;

h) a comunicare e tenere aggiornato l'elenco di tutto il personale impiegato nel servizio, indicando il nome e cognome, la qualifica, il luogo/utente presso il quale presta il proprio intervento, le ore e i giorni di impiego nonché i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS, INAIL);

i) ad osservare, oltre al presente Capitolato speciale, le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto del presente appalto.

Art. 18 – LIMITAZIONE DEL TURNOVER

1. La Cooperativa aggiudicataria dovrà impiegare, per il servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio.

2. Non saranno tollerati, se non per cause di forza maggiore, turnover di personale superiori ai 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tali limiti senza giustificati motivi, si potrà arrivare alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, con l'affidamento alla Impresa risultata seconda in graduatoria e l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria.

Art. 19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. I servizi in appalto, contemplati nel presente Capitolato, non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. A tal fine, la Ditta s'impegna a sostituire, tempestivamente, i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale Servizi sociali.
2. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale, di tali servizi, il Comune, previa diffida, a mezzo fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), ad attivare immediatamente il servizio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sulla Ditta aggiudicataria per i costi sostenuti.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi, nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.), l'Amministrazione comunale segnalerà il fatto alla competente Autorità giudiziaria.
4. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa deve impegnarsi al rispetto delle norme, contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, fatto salvo l'obbligo, a totale carico della Ditta, di informazione a domicilio di tutti gli utenti.
5. Eventuali difficoltà che si manifestassero nell'espletamento del servizio dovranno essere prontamente segnalate ai Servizi sociali comunali.

Art. 20 - CONTROLLI.

1. Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi previsti dai Piani di Assistenza Individualizzati.
2. Il Comune controlla e coordina gli obiettivi dell'intervento e mantiene i contatti con il Referente della Ditta aggiudicataria per la progettazione e il monitoraggio generale.
3. Il personale del Comune, o altro personale all'uopo designato, ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche sull'attività svolta dagli operatori della Ditta aggiudicataria.
4. L'Aggiudicataria può senz'altro avanzare proposte di modifiche o integrazioni relative alle metodologie o modalità d'intervento e tutto quanto ritenuto utile per la migliore esecuzione del servizio.

Art. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO.

1. E' fatto divieto, alla Ditta aggiudicataria, di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale e fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
2. In caso di associazioni di imprese e di consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che siano stati imputati alle rispettive imprese.
3. E' altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) sono estese ai crediti verso la Stazione appaltante derivanti dal contratto d'appalto che sarà sottoscritto con la Ditta appaltatrice. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Art. 22 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. I pagamenti alla Ditta aggiudicataria saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture relative ai servizi effettuati, alle quali dovrà essere allegato il rendiconto delle ore di servizio effettivamente prestate da ciascun operatore.
2. I pagamenti dei corrispettivi verranno effettuati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di mandati di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
3. Non saranno riconosciuti corrispettivi per servizi resi senza il rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato speciale.
4. Qualora il Comune riscontrasse o venissero allo stesso denunciati, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'I.N.P.S. o dell'I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali,

previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del lavoro, l'I.N.A.I.L. o l'I.N.P.S. non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

5. Dai pagamenti saranno detratti gli importi di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio e quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie per inadempienza a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 23 - CAUZIONI.

1. I partecipanti hanno l'obbligo di costituire, a corredo dell'offerta, apposita cauzione provvisoria, pari al 2 per cento del valore dell'appalto posto a base di gara, ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. Ai fini della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dall'affidamento, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire apposita cauzione definitiva in ragione del 10 per cento dell'importo contrattuale complessivo netto, a garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni assunte, della copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, del pagamento delle penali eventualmente comminate e del risarcimento dei danni eventualmente cagionati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

6. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

7. Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

8. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione a tutela dell'interesse dell'Ente, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico dell'appaltatore. L'appaltatore resta, altresì, obbligato a reintegrare la cauzione della quale il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

9. Nel caso in cui la Ditta non ottemperi a quanto sopra stabilito, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio, prelevandone l'importo dal canone di appalto da corrispondere all'esecutore..

10. La cauzione definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mentre l'ammontare residuo della cauzione medesima resterà vincolato, secondo la normativa vigente, anche dopo la scadenza dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

11. La cauzione rimarrà depositata presso la Segreteria comunale, a corredo del contratto d'appalto, e non potrà essere svincolata, se non previa autorizzazione del Responsabile di Servizio competente, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, delle controversie e delle pendenze, con contestuale liquidazione finale della contabilità di gestione.

12. In ogni caso, il Comune avrà il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione, fino alla concorrenza dell'intero importo, per ogni somma della quale risultasse, a qualsiasi titolo, creditore, subordinatamente alla preventiva notifica, all'Impresa appaltatrice, del provvedimento che dispone in tal senso.

13. Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune ai sensi del precedente comma o per qualsiasi altra causa, l'Impresa appaltatrice dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento, a pena di risoluzione del contratto.

14. Nessun interesse compete o potrà competere all'Impresa appaltatrice per il deposito cauzionale.

Art. 24 - PENALITA'.

1. In caso di parziale o totale inadempimento alle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio in parola, alle disposizioni del presente Capitolato speciale nonché agli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, entro un congruo termine assegnato dall'Amministrazione comunale, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione comunale e da privati a causa dell'inadempimento medesimo e fatte salve, inoltre, le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia di prestazione e del mancato o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

- a) per mancata effettuazione di un servizio nel giorno concordato ovvero per il mancato invio di un operatore supplente entro due ore da quella prevista per l'intervento nel caso di sostituzione dell'operatore: € 200,00 per ogni giorno di inadempimento e per operatore;
- b) per ogni giorno di non reperibilità del Referente del servizio: € 100,00;
- c) per utilizzo di operatori diversi da quelli dichiarati: € 100,00 al giorno per ogni operatore;
- d) per la mancata sostituzione, su motivata richiesta del Comune, del personale entro otto giorni lavorativi o per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentate degli utenti nell'espletamento del servizio: € 500,00 al giorno per operatore;
- e) utilizzo di personale privo delle qualifiche richieste all'art. 12: €. 1.500,00;
- f) reiterati ritardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 500,00;
- g) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: € 1.500,00;
- h) per ogni giorno di ritardo nell'applicazione delle proposte migliorative presentate in sede di gara: € 300,00.

2. Per ogni ulteriore giorno di ritardo (ventiquattro ore) sui tempi di cui al comma precedente, verrà applicata, rispettivamente, una penale aggiuntiva di € 200,00.

3. Per eventuali inadempimenti non previsti si applicherà una penale di € 200,00.

4. L'applicazione della penale verrà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), in risposta alla quale la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

5. Il Comune procede al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

6. Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'aggiudicataria, regolarmente affidata, non ottemperasse agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'aggiudicataria, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali previste ed il risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione.

7. Dopo tre richiami, con applicazione di una penale, il Comune potrà comunque risolvere il contratto, senza alcuna pretesa da parte della Ditta medesima, fermo restando l'incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

Art. 25 - RECESSO.

1. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per mancate o ridotte richieste da parte degli utenti, di recedere unilateralmente, in ogni momento, dal presente contratto o da alcune parti di esso, con preavviso di almeno due mesi

2. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

3. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 26 - RISOLUZIONE.

1. Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa.), salvo ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato speciale, nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) in caso di frode o di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- c) nel caso di recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all'art. 24, dopo nove richiami;
 - d) qualora l'impresa, per sua grave negligenza, dia motivo di non avvio, interruzione, arbitraria sospensione o abbandono dei servizi;
 - e) ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
 - f) nei casi di sub-cessione o di cessione del contratto;
 - g) qualora le penali computate a norma dell'art. 24 superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - h) per fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
 - i) qualora una delle autorizzazioni od iscrizioni ad albi obbligatori od altre abilitazioni all'esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese od invalide;
 - j) per l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
 - k) accertata inadempienza, da parte dell'Impresa aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo, e di sicurezza del personale dipendente;
 - l) per cessazione dell'azienda, per cessazione dell'attività od in caso di concordato preventivo, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Impresa appaltatrice.
2. La risoluzione del contratto è notificata dal Comune, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), alla Ditta che, ricevutola, dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino all'indicazione dell'impresa subentrante.
3. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali imputabili all'Affidatario, tali da compromettere la funzionalità del servizio, fa sorgere, a favore del Comune, il diritto di affidare il servizio ad altro operatore economico. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune per l'affidamento ed il maggior costo del servizio effettuato da altra impresa per la durata residua del contratto.

Art. 27 - COSTITUZIONE IN MORA.

1. Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato speciale operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune di costituzione in mora dell'assuntore.

Art. 28 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.

1. La stipulazione del contratto di appalto con il prestatore del servizio aggiudicatario potrà avvenire soltanto dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 32, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, da stipularsi nella forma pubblica amministrativa, quelle di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e dallo stesso conseguente a norma di legge.
3. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto disposto dall'art. 32, commi 14 e 14 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
4. Ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche ed integrazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, sono esenti dal tributo in esame gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
5. Come chiarito dal Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, Div. XIII, con Circolare Ministeriale 26 giugno 1998, n. 168, per effetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") e successive modifiche ed integrazioni, sono in ogni caso considerate ed automaticamente qualificate come O.N.L.U.S. le Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i Consorzi di cui all'articolo 8 della predetta Legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da Cooperative sociali. Risultano, pertanto, estensibili a dette Cooperative sociali e loro Consorzi le norme agevolative previste per le O.N.L.U.S. e, di conseguenza, anche la riduzione del 50 per cento dei diritti di segreteria nella stipula di contratti, rogati dal Segretario comunale, tra queste organizzazioni ed i Comuni, riduzione prevista al n. 9 delle "Norme speciali" in appendice alla Tabella D, allegata all'art. 40 della L. 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.) e successive modificazioni.

Art. 29 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DI STIPULA.

1. L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti al prestatore di servizio, purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall'art. 23 del presente Capitolato.

Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti dagli offerenti e raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono trattati dall'Amministrazione comunale esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Guidizzolo.

2. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione ad organi e uffici dell'Amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli articoli da 7 a 10 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ai quali si rinvia espressamente.

Art. 31 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma da parte dell'appaltatore, il presente contratto si intenderà risolto con effetto immediato.

Art. 32 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.

1. L'appalto del servizio in oggetto non comporta interferenze con l'attività svolta dall'Amministrazione comunale o da altri suoi appaltatori. Pertanto, conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 5 marzo 2008, n. 3, non è stato predisposto il "Documento unico di valutazione dei *rischi da interferenze*" (DUVRI) e gli oneri per la sicurezza, previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – si intendono pari a zero.

Art. 33 - CONTROVERSIE.

1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria sulla validità, sulla efficacia, sull'interpretazione, sull'esecuzione e sullo scioglimento del contratto di appalto, non definibili in via breve tra le parti contraenti, saranno affidate, inderogabilmente, al Giudice competente, secondo le regole della giurisdizione.

Art. 34 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti per la fornitura di beni e servizi, alle norme del codice civile, nonché agli usi ed alle consuetudini, e ad ogni altra norma, sia generale che speciale.